



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

**ORDINANZA
COPIA
N. 99 del 09-06-2020**

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - ORARI PUBBLICI ESERCIZI (BAR E PUB) – DIVIETO ASPORTO BEVANDE IN VETRO, DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE – DIFFUSIONI SONORE

IL SINDACO

Premesso:

che con precedente Ordinanza n. 89 del 25/05/2020 si è stabilita:

1. la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici;
2. il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 20,00 alle ore 6 del giorno successivo;
3. dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;

che con precedente Ordinanza n. 164 del 20/06/2020 si sono stabiliti, tra l'altro, gli orari delle diffusioni musicali mediante qualsiasi apparecchio all'interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne;

Ritenuto dover apportare talune modifiche alla predette Ordinanze, finalizzate alla migliore gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del coronavirus COVID – 19;

Vista la normativa vigente in materia di vendita, somministrazione e consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche, da ultimo rettificata con D.L. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012, c.d. Decreto Balduzzi);

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si richiamano integralmente per farne parte integrante, ad integrazione e rettifica delle precedenti Ordinanze n. 164 del 20/06/2005 e n. 89 del 25/05/2020 e con decorrenza dal giorno **12 giugno 2020**:

1. per gli esercizi pubblici di BAR e PUB sono ripristinati gli orari stabiliti con Ordinanza n. 164 del 20/06/2005;
2. il divieto di vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro dalle ore 21,00 alle ore 6 del giorno successivo
3. il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
4. dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;
5. le diffusioni musicali mediante qualsiasi apparecchio, all'interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne sono consentite fino alle ore 24,00 dal lunedì al giovedì e fino alle ore 1,00 dal venerdì alla domenica;
6. è fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici di provvedere alla pulizia e igienizzazione delle aree esterne di pertinenza degli esercizi stessi e dotarsi di idonei contenitori per le varie tipologie di rifiuti;
7. è fatto obbligo ai titolari degli esercizi di distribuzione automatica di provvedere alla pulizia e igienizzazione degli apparecchi e delle relative tastiere, nonché ad assicurare la costante presenza di gel igienizzante per le mani;
8. di affidare il controllo, per l'esatta osservanza delle predette prescrizioni:

- al Corpo di Polizia Locale;
- al Commissariato di P.S. di Termoli;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi stabiliti con la presente Ordinanza sindacale, di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. La violazione del divieto di assembramento, di cui al punto 4, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020

In aggiunta alla sanzione amministrativa, ai trasgressori alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 5 della presente Ordinanza verrà applicata:

- in caso di 1^a trasgressione, la sospensione dell'attività per n. 5 giorni
- in caso di 2^a trasgressione, la sospensione dell'attività per n. 30 giorni
- in caso di 3^a trasgressione, la revoca dell'autorizzazione.

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

- Corpo Polizia Locale di Termoli;
- Ufficio Stampa del comune di Termoli;

- Commissariato di P.S. di Termoli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;
- Prefettura di Campobasso

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
